

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 21 Dicembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Porceddu Avv. Carlo, Cherubini Dr. Giorgio, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERGOCREMA/CARPENEDOLO DEL 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 63/C del 27.10.2006)

A seguito della gara Pergocrema / Carpendolo, disputata in data 3.9.2006, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, dopo aver omesso in un primo tempo di assumere qualsiasi provvedimento in ordine all'irregolarità della posizione in campo del calciatore Matteo Bonomi, tesserato in favore dell'U.S. Pergocrema (cfr. Com. Uff. n. 10/C del 5.9.2006), a seguito del ricorso proposto solo in data 15.9.2006 dall'A.C. Carpendolo, con il quale si contestava la regolarità della posizione del citato calciatore, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22/C del 19.9.2006, assumendo di aver conosciuto della questione "in base ai poteri previsti dall'art. 24 C.G.S.", dopo aver accertato che il calciatore Bonomi non aveva titolo per partecipare alla prefata gara - dovendo ancora scontare la squalifica per una giornata, maturata per recidività in ammonizioni in occasione dell'ultima gara disputata nel campionato precedente - deliberava di infliggere alla società Pergocrema la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Avverso tale provvedimento è tempestivamente insorta la società Pergocrema, rilevando come il Giudice Sportivo avrebbe fatto illegittimo uso del potere di pronunciarsi d'ufficio sulla irregolarità della posizione in campo dei calciatori, *ex art. 24 C.G.S.*, sia per aver già precedentemente preso in esame le risultanze della medesima gara e per averne di fatto "omologato" il risultato, sia perché la pronuncia impugnata sarebbe stata in realtà assunta non d'ufficio, ma sulla base di un inammissibile e tardivo ricorso dell'A.C. Carpendolo.

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 63/C del 27.10.2006 l'adita Commissione Disciplinare ha rilevato che il procedimento d'ufficio in relazione alla regolarità della posizione in campo dei calciatori può essere svolto dal Giudice Sportivo esclusivamente sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, al momento della ricezione degli stessi immediatamente dopo la gara, e si conclude con le decisioni pubblicate sul primo Com. Uff. successivo alla gara stessa (salva esplicita riserva assunta in tale Com. Uff.); che il giudizio su reclamo di parte, *in subjecta materia*, può essere reso dal Giudice Sportivo solo ove il reclamo sia stato tempestivamente proposto; che, infine, fuori da tali ipotesi il Giudice Sportivo non può esercitare la propria funzione, in quanto *functus munere*.

Alla luce di tali premesse, ed anche in considerazione del fatto che nella fattispecie, al momento dell'acquisizione agli atti del reclamo del Carpendolo, era comunque integralmente decorso anche il termine di cui all'art. 25, comma 5, C.G.S. per il deferimento avanti agli Organi di Giustizia Sportiva del calciatore che abbia disputato una gara in posizione irregolare, l'adita Commissione, in accoglimento del reclamo dell'U.S. Pergocrema, ha annullato l'impugnata deliberazione, ristabilendo il risultato ottenuto sul campo.

Con atto del 23.11.2006 l'A.C. Carpendolo ha adito questa C.A.F., interponendo gravame avverso la suddetta deliberazione e richiedendone l'annullamento nonché, per l'effetto, la conferma di quella assunta dal Giudice Sportivo con conseguente irrogazione a carico dell'U.S. Pergocrema della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe indicata con il risultato di 0 a 3.

Resiste al proposto gravame l'U.S. Pergocrema con articolate controdeduzioni.

Reputa la C.A.F. che lo spiegato gravame non meriti accoglimento.

Non può, infatti, darsi accesso all'argomentazione, svolta dalla ricorrente con il primo motivo di impugnazione, volta a giustificare il ritardo nella proposizione dell'originario reclamo al Giudice Sportivo sulla base di una tardiva conoscenza della causa dell'irregolarità della posizione in campo del calciatore Bonomi, tenuto conto del fatto che non risulta accoglibile la giustificazione addotta, sulla base della quale la ricorrente pretenderebbe si essere rimessa in termini, in considerazione del fatto che l'elenco dei calciatori squalificati al termine della precedente stagione, pubblicato informalmente su Internet da parte del Comitato Interregionale – Serie D, nel quale in un primo tempo il Bonomi non sarebbe stato inserito, non costituisce atto ufficiale, dovendosi, come è noto, fare riferimento, per ciò che concerne i provvedimenti sanzionatori a carico di calciatori, esclusivamente ai Comunicati Ufficiali.

Anche il secondo motivo di reclamo, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 24.9, lett. a), C.G.S. non coglie nel segno, dovendosi dare atto, sul punto, della sostanziale correttezza argomentativa della decisione gravata e della logicità dell'*iter* motivazionale svolto dalla Commissione Disciplinare, alle cui considerazioni motivate solo appare necessario aggiungere quanto già in altre occasioni affermato da questa C.A.F., in fattispecie analoghe a quella oggi in decisione, vale a dire che il potere – dovere del Giudice Sportivo di instaurare d'ufficio il procedimento, ai sensi dell'art. 24, comma 9, lett. a), C.G.S., si consuma una volta che, con la pubblicazione del primo Com. Uff. successivo alla gara, sia stato reso noto il risultato conseguito nella medesima sul campo; dopo che sia intervenuta la c.d. "omologazione", infatti, residua al medesimo Giudice Sportivo solo un potere disciplinare, che egli può esercitare infliggendo le sanzioni del caso, con esclusione, però, di provvedimenti che possano modificare il risultato della gara. D'altro canto, come parimenti questa Commissione ha avuto modo più volte di affermare, l'esigenza primaria di salvaguardare la certezza del risultato ai fini della regolarità del Campionato non consente diversa interpretazione delle norme regolamentari.

Nel caso di specie, dunque, anche tenendo conto dell'incontestabile tardività del reclamo proposto dal Carpendolo al Giudice Sportivo, questi, non avrebbe potuto pronunciarsi, d'ufficio, essendosi ormai il suo potere in tal senso irrimediabilmente consumato ed essendo il risultato della gara conseguito sul campo, al momento della sua pronuncia, già divenuto ormai intangibile; ne consegue che la punizione sportiva della perdita della gara non avrebbe potuto essere irrogata dal medesimo Giudice Sportivo a carico del Pergocrema.

Ciò nondimeno, risulta incontestabile agli atti del giudizio come alla gara *de qua* abbia preso parte un calciatore in posizione irregolare, ragion per cui questa C.A.F. reputa opportuno trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale, che dovrà valutare se sussistano gli estremi per il deferimento della società e/o di suoi tesserati e/o di suoi dirigenti avanti agli organi di Giustizia Sportiva, ai quali - ferma restando, come si è detto, l'immodificabilità del risultato acquisito sul campo - residua comunque il potere di assumere eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei predetti soggetti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Carpenedolo di Carpendolo (Brescia), trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO SIG. SALERNO GIUSEPPE, GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DAMIANO PROMOTION, AVVERSO LA SANZIONE DELL' INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 38 del 9.11.2006)

Con gravame ritualmente proposto il signor Salerno Giuseppe, in proprio e quale Procuratore della società Damiano Promotion, ha richiesto alla C.A.F. il proscioglimento da ogni addebito relativo alla contestata “violazione di cui all’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., per avere formulato gli atti di tesseramento relativi ai calciatori Esposito Alessandro e De Falco Fabrizio, minori di età, senza l’osservanza delle norme federali, apponendovi e consentendo l’apposizione di firme apocriefe dei genitori dello stesso”.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, ritenuti provati gli addebiti disciplinari, irrogava (v. Com. Uff. n. 38 del 9.11.2006) al Salerno l’inibizione per anni due, alla Damiano Promotion l’ammenda di € 1.000,00, prosciogliendo i calciatori Esposito Alessandro e De Falco Fabrizio.

Con il proposto gravame il Salerno ha negato di “non aver mai firmato le liste di trasferimento”, incombenza che, a suo dire, era di competenza del Segretario Improta Mario.

Ha, altresì, osservato, dolendosene, che una richiesta, ma non concessa, perizia calligrafica avrebbe consentito di accertare la difformità tra la sua firma e quella apposta sul modello di tesseramento contestato.

A suo dire, inequivoco era da ritenere l’atteggiamento dell’Improta il quale si era reso irreperibile, salvo farsi vivo rilasciando una sua dichiarazione datata 13.11.2006 con la quale si assumeva ogni responsabilità circa l’accaduto.

Concludeva, infine, per l’annullamento della sanzione irrogatagli ed in subordine per una congrua riduzione della stessa.

Ciò premesso, osserva la C.A.F. che l’appello proposto dal Salerno è infondato e deve essere rigettato.

Di nessun conto probatorio deve, infatti, ritenersi il contenuto della dichiarazione apparentemente rilasciata da tal “Improta Mariano” la cui sottoscrizione è del tutto diversa rispetto ad altra apposta sulla Carta di Identità prodotta dall’appellante e che, all’evidenza, deve essere considerata autentica in quanto vergata davanti all’Ufficiale Delegato del Sindaco di Napoli.

L’escamotage posto in essere dal Salerno, del tutto fantasioso, deve, peraltro, ritenersi come condotta altamente lesiva dei doveri ed obblighi generali di cui all’art. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Salerno Giuseppe, trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO U.S.D. ALBIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBIANESE/MONTEROSSO DEL 29.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 27 del 23.11.2006)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 27 in data 23.11.2006, infliggeva, in relazione alla gara disputata il 29.10.2006 tra la U.S.D. Albianese e la A.S.D. Monterosso, la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della A.S.D. Monterosso, in accoglimento di rituale reclamo proposto da quest'ultima.

La decisione della Commissione Disciplinare era fondata sull'accertamento che Tornar Claudio era stato tesserato dalla società Pitelli sia come allenatore di base sia come calciatore ed era stato ceduto, con lista di trasferimento in data 27.10.2006, alla Albianese che lo aveva messo in campo nella sua squadra nella gara del 29.10. 2006.

In forza di tale accertamento, la Commissione Disciplinare, in base alle disposizioni degli artt. 38 N.O.I.F. e 38 e 34 del Regolamento del Settore Tecnico, provvedeva come sopra si è detto.

Avverso questa decisione, la U.S.D. Albianese proponeva tempestivo reclamo dinnanzi a questa Commissione d'Appello Federale deducendo, sostanzialmente, di aver ignorato, senza la minima colpa, che il Tornar Claudio aveva rivestito presso la società cedente Pitelli anche il ruolo di allenatore di base.

Osserva questa Commissione d'Appello Federale che il reclamo non merita accoglimento perché la U.S.D. Albianese aveva l'onere di accertarsi della posizione ricoperta dal Tornar Claudio presso la società Pitelli e questo onere non appare *ultra vires*, come sembra sostenere la reclamante, posto che si trattava di un accertamento limitato alla stagione sportiva in corso.

Peraltro, la U.S.D. Albianese salvo una irrilevante critica riguardante la *ratio* delle norme del Regolamento del Settore Tecnico in questione, nulla oppone alla applicazione delle norme stesse da parte della Commissione Disciplinare e, quanto alle sanzioni irrogate, di cui si chiede in subordine “la riforma in senso meno affittivo” questa Commissione d'Appello Federale osserva che l'art. 12 comma 5 lett. b) C.G.S. è categorico e che l'ammenda appare irrogata in modo congruo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Albianese di Albiano Magra (Massa Carrara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Leoni Dr. Roberto, Celotto Prof. Alfonso, Fortunato Dr. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

4. RECLAMO U.S.D. GOTICO PIACENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'8.4.2007 INFLITTA AL CALCIATORE GANDINA DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 19 del 15.11.2006)

L' U.S.D Gotico Piacenza ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Gandina Daniele così come contemplato dalla Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 19 del 15.11.2006.

Il suddetto reclamo risulta irritualmente spedito il 23.11.2006 ovvero oltre il termine di 7 giorni, di cui all'art. 33 comma 2, rispetto alla data di pubblicazione del Com. Uff. del provvedimento impugnato.

Pertanto, il reclamo in oggetto va dichiarato inammissibilità per tardività ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Gotico Piacenza di Piacenza, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. per tardività.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO S.S. S. GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. GIOVANNI/VIRTUS CORNO DELL'8.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 22.11.2006)

La S.S. San Giovanni ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado (Com. Uff. n. 17 del 22.11.2006) che rigettava il pedissequo reclamo in merito al risultato della gara San Giovanni/Virtus Corno dell'8.10.2006 Campionato Regionale Allievi, riguardo la posizione del calciatore Fici Andrea nato il 6.7.1990, tesserato in favore della Virtus Corno, squalificato per una giornata nell'ultima gara della precedente stagione, nel Campionato Allievi (come da Com. Uff. n. 41 del 23.5.2006).

A tal proposito si deve subito precisare che non appare condivisibile la motivazione espressa e sostenuta dalla Commissione Disciplinare per i motivi di seguito esposti.

In tema di fatto trattasi di un calciatore, tale Fici Andrea, tesserato con la società Virtus Corno, al quale veniva inflitta la sanzione sportiva di una giornata di squalifica durante l'ultima gara della precedente stagione del Campionato Allievi, che ovviamente doveva essere scontata nella prima giornata dell'attuale nuova stagione calcistica 2006/2007.

Nel caso di specie, invece, il calciatore citato prendeva parte regolarmente alle prime due gare della stagione in corso, nell'ultima delle quali veniva nuovamente ammonito e squalificato per una giornata, che lo stesso scontava alla terza successiva gara.

Talché, il calciatore in discussione disputava regolarmente la quarta gara di Campionato, ovvero San Giovanni/Virtus Corno, senza però aver mai scontato la citata squalifica della precedente stagione.

Orbene ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del comma 6 art. 17, in base ad uno dei principi fondamentali della Giustizia Sportiva, ovvero il principio della effettività e della afflittività della sanzione, si deve accogliere quanto sostenuto dalla società reclamante, in quanto il calciatore Fici Andrea non aveva ancora scontato la precedente punizione sportiva.

All'uopo non si può invocare il fatto che il calciatore doveva scontare la squalifica in esame alla prima gara ufficiale della nuova stagione, perché altrimenti si violerebbe palesemente il suddetto principio, in quanto in detta assurda ipotesi il calciatore non sconterebbe mai più la squalifica a lui irrogata.

Anzi, nel caso che ci occupa, certamente appare opportuno valutare il comportamento della Società e del giocatore stesso in merito ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. S. Giovanni di Trieste, per l'effetto annulla la delibera impugnata ed infligge alla società Virtus Corno la sanzione della perdita della gara per 0 – 3. Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

6. RECLAMO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PAVEL NEDVED (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 154 del 14.12.2006)

L'arbitro della gara Genoa – Juventus del Campionato di serie B, svoltasi il 1.12.2006, ha espulso al 47' del secondo tempo il calciatore n. 11 della F.C. Juventus, Pavel Nedved, "per gioco violento: pestava volontariamente la caviglia di un avversario che si era appena spossato del pallone. Alla vista del cartellino rosso si avvicinava con fare minaccioso e mi gridava una frase irrispettosa e mi saliva sul piede sinistro volontariamente schiacciandomelo e provocandomi lieve dolore".

Sulla base del referto innanzi riportato il Giudice Sportivo, con Comunicato Ufficiale n. 141 in data 5.12.2006, ha inflitto al nominato tesserato la squalifica per cinque giornate effettive di gara con la seguente motivazione: "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, al 47° del secondo tempo, calpestato volontariamente la caviglia di un avversario; per avere altresì, all'atto della consequenziale espulsione, rivolto all'Arbitro, con atteggiamento provocatorio, una frase irrispettosa, calpestandogli un piede, senza conseguenze lesive".

Avverso il provvedimento della società F. C. Juventus ha proposto ricorso alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, la quale, con la decisione in data 14.12.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 154, l'ha respinto, ritenendo che il fallo commesso dal Nedved nei confronti dell'avversario dovesse qualificarsi quale gioco violento e che "il calciatore si è infatti avvicinato al direttore di gara <<con fare minaccioso>>, protestando vivacemente e schiacciando <<volontariamente>> con il proprio piede il piede sinistro dell'arbitro".

Con atto depositato in data 19.12.2006, la stessa società, anche nell'interesse del tesserato, ha proposto appello innanzi a questa Commissione d'Appello Federale, lamentando la contraddittorietà della motivazione e l'erronea applicazione delle norme del C.G.S. in relazione all'articolo 14, comma 2bis, lettera a), nonché per mancata applicazione dell'istituto della continuazione ai sensi dell'articolo 81 c.p..

In realtà, secondo l'appellante, la Commissione Disciplinare non avrebbe tenuto conto, come invece aveva fatto il Giudice Sportivo, dell'involontarietà dello schiacciamento del piede dell'arbitro da parte del Nedved, che non ha offeso, ma ha semplicemente protestato con vivacità rispetto al provvedimento disciplinare assunto in campo, senza concretare alcuna mancanza di riguardo. "Quindi", ha sostenuto la Juventus, "l'esclusione della condotta volontaria avrebbe dovuto, ad avviso di codesta (*rectius*: questa) società, circoscrivere il gesto del tesserato juventino nell'ambito di una protesta rivolta verso il direttore di gara, sanzionato quindi con un'ammonizione o con un'ammenda". Quanto, poi, all'applicabilità in fattispecie dell'istituto della continuazione – che la Commissione Disciplinare ha esplicitamente negato nella sua decisione – l'appellante ha richiamato giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale ed ha affermato che nella condotta del tesserato "si possa ravvisare – senza dubbio alcuno, quell'unicità del disegno criminoso, condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 81 c.p.. Infatti, sussiste nel caso *de quo* quella preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni".

Sulla base di siffatte considerazioni l'appellante ha, così, concluso chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al Nedved a tre giornate di squalifica.

All'udienza odierna l'avvocato Chiappero, patrono dell'appellante, ha confermato i motivi d'appello, chiedendone l'accoglimento e rimarcando che la Commissione Disciplinare si sarebbe pienamente uniformata alla descrizione del referto arbitrale, mentre il Giudice Sportivo aveva motivato il suo provvedimento implicitamente escludendo la volontarietà nella condotta del tesserato, e che non vi sarebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 C.G.S..

Considerato, altresì, che gli Organi di Giustizia sportiva non debbano pedissequamente

limitarsi ad assumere i propri provvedimenti sulla base delle sole dichiarazioni arbitrali e ribadita l'applicabilità dell'istituto della continuazione alla condotta tenuta dal Nedved, ha concluso conformemente alla domanda contenuta negli atti scritti.

La questione all'esame del Collegio concerne la doglianza della società F.C. Juventus avverso la squalifica di cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare, a sanzione della condotta tenuta dal calciatore Pavel Nedved nel corso della gara del campionato nazionale di serie B Genoa – Juventus, disputata il 1 dicembre 2006.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Come già descritto in fatto, il direttore della gara in questione ha descritto a referto che il Nedved è stato espulso per gioco violento in quanto “pestava volontariamente la caviglia di un avversario che si era appena spossessato del pallone. Alla vista del cartellino rosso si avvicinava con fare minaccioso e mi gridava una frase irrispettosa e mi saliva sul piede sinistro volontariamente schiacciandomelo e provocandomi lieve dolore”.

Rispetto al fatto descritto a referto ed alle decisioni assunte nei due gradi di merito, è compito della C.A.F. procedere – tenuti presenti i motivi addotti dall'appellante – ad esaminare se il Giudice *a quo* abbia data corretta applicazione alle disposizioni regolamentari che tipizzano la fattispecie, conseguentemente applicando le relative sanzioni, con congrua e coerente motivazione.

Ebbene, nel caso del Nedved, non è ravvisabile alcun motivo di censura rispetto alla decisione assunta dalla Commissione Disciplinare, peraltro confermativa del provvedimento del Giudice Sportivo, in rapporto al comportamento del tesserato, già gravato di tre ammonizioni, il quale ha tenuta una condotta violenta nei confronti di un avversario ed un atteggiamento ingiurioso e gravemente irrispettoso nei confronti di un ufficiale di gara, concretatosi in una critica al suo operato espressa in termini offensivi, infliggendogli contestualmente un pestone sul piede sinistro, con effetti dolorosi.

A ben vedere, i motivi di gravame sono prevalentemente indirizzati ad ottenere da questa Commissione una riduzione della sanzione comminata al Nedved sul presupposto che la condotta da lui tenuta – non messa in discussione nella sua materialità – per un verso non integrasse la fattispecie tipizzata dall'articolo 14, comma *2bis*, lettera a) C.G.S., in quanto il pestone inflitto al direttore di gara fosse stato del tutto involontario; dall'altro, che fosse caratterizzata dal vincolo della continuazione e, pertanto, da non sanzionare disciplinarmente, ovvero da sanzionare con un castigo di minore entità.

Gli argomenti non hanno pregio.

Sotto il primo dei profili considerati, l'elemento della volontarietà del pestone inflitto dal Nedved al direttore di gara non assume il rilievo decisivo che l'appellante ha inteso attribuirvi, in quanto esso è stato comunque il prodotto dell'atteggiamento complessivamente offensivo, principiato con il proferimento della frase riportata a referto e riepilogata in fatto, che ha posto il tesserato nella condizione di realizzare comunque un comportamento illecito, al quale il successivo pestone ha contribuito, fosse pure aldilà delle intenzioni, secondo il principio in base al quale *qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu*.

Per quel che concerne, poi, l'argomento relativo alla realizzazione di un'infrazione disciplinare caratterizzata dal vincolo della continuazione con l'atto violento perpetrato nei confronti dell'avversario - in disparte l'assorbente motivo, già sottolineato dalla Commissione Disciplinare nel provvedimento impugnato, dell'inapplicabilità a fattispecie quale è quella dedotta a giudizio per mancanza di alcun riscontro nelle norme disciplinari federali - vi è che, comunque, i presupposti, invocati dall'appellante come coincidenti con la previsione dell'articolo 81 c.p., sono del tutto assenti, presupponendo la norma invocata un “medesimo disegno criminoso” obiettivamente non riscontrabile in due condotte ben distinte quali sono quelle tenute dal Nedved nei confronti dell'avversario prima e dell'arbitro poi, oltre che per i caratteri dell'elemento psicologico tenuto dal tesserato in entrambe, qualificabile come dolo d'impeto, così desumibile dagli stessi motivi addotti dalla difesa, e, pertanto, non riconducibile alla predeterminazione che il “medesimo disegno criminoso” in questione necessariamente presuppone.

Dunque, la decisione della Commissione Disciplinare nei confronti della quale la F.C. Juventus ha proposto appello, non è meritevole di censura e deve esser confermata anche da questa C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Juventus S.p.A. di Torino, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

- 7. RECLAMO SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 52 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 75/C del 10.11.2006)**

In relazione al reclamo in epigrafe, la C.A.F.

RICHIEDE

alla L.P.S.C. di trasmettere un prospetto riepilogativo cronologico – corredato dalla relativa documentazione - delle fideiussioni depositate dalla società reclamante, con l'imputazione del titolo per il quale ciascuna è stata resa in rapporto agli obblighi normativi ad essa incombenti, indicando le relative violazioni in termini sia quantitativi che temporali, tenuto conto anche di quanto contenuto nella nota della società in data 27 settembre 2006, trasmessa alla Lega il successivo 29 settembre.

La Lega medesima vorrà, altresì, trasmettere copia di eventuali ulteriori comunicazioni formalmente rivolte alla società reclamante in relazione al mancato adempimento degli obblighi in questione.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Cherubini Dr. Giorgio, Celotto Prof. Alfonso, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

ORDINANZA

- 8. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 (ART, 6, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S.), CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (ART. 14, COMMA 2, C.G.S.), PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA GENOVA/VENEZIA DELL'11.6.2005, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 6/C dell'8.8.2005)**

La C.A.F., su istanza di parte, dispone il rinvio a nuovo ruolo dell'appello proposto dal Sig. Dal Cin Francesco.

Publicato in Roma il 22 Dicembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli